

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Simone s.r.l.
(art. 64, D.Lgs. 10-2-2005, n. 30)

Avvertenze

Istituti processuali

In calce ad ogni reato sono riportati gli istituti processuali, e in particolare, per i reati di competenza del g.d.p., è stata precisata la modalità di «*vocatio in ius*» (citazione a giudizio del P.M. e, per i reati procedibili a querela, anche su ricorso della persona offesa), nonché le sanzioni applicabili.

Riforma filiazione

Con l'attuazione della «*riforma della filiazione*» in tutta la legislazione vigente la parola «potestà» riferita alla potestà genitoriale e le parole «potestà genitoriale», ovunque presenti, sono sostituite da «responsabilità genitoriale»; le parole «figli/o legittimi/o» sono sostituite da «figli/o nati/o nel matrimonio»; le parole «figli/o naturali/e», ovvero «figli/o adulterini/o» sono sostituite da «figli/o nati/o fuori del matrimonio»; le parole «figli/o legittimati/o», «legittimati/o» ovunque presenti, sono soppresse (cfr. art. 105, d.lgs. 154/2013).

Direzione e coordinamento redazionale dott. Rossana Petrucci

Aggiornamento del testo a cura del dott. Rocco Pezzano

L'elaborazione del testo, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze

Finito di stampare nel mese di gennaio 2020
da «Arti Grafiche Italo Cernia» - Via Capri, n. 67 - Casoria - Napoli
per conto della SIMONE s.r.l. - Via F. Caracciolo, n. 11 - 80122 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

La collana dei codici *Esplicati Minor* costituisce un ulteriore strumento di studio e/o lavoro per quanti abbiano la necessità di consultare rapidamente un testo codicistico corredato di un agile commento esplicativo.

In calce agli articoli del codice, infatti, sono riportate brevi *annotazioni esplicative* che facilitano la lettura delle singole norme guidando il lettore verso una immediata comprensione dello spirito e della lettera di ciascuna disposizione. A tal fine, inoltre, sono riportati in appendice una serie di *Schemi a lettura guidata*, sui principali argomenti e istituti: in particolare, a fronte di ogni schema, vengono presentate le definizioni delle «*parole-chiave*» in esso contenute.

Il volume risulta particolarmente utile sia in affianco ai tradizionali testi di studio sia per una rapida consultazione della normativa che grazie al formato pratico e maneggevole può essere d'ausilio anche nelle aule giudiziarie.

A corredo del testo codicistico, si riportano le disposizioni normative in materia di *depenalizzazione*, *privacy* e *stranieri*.

Un ampio corredo di indici: *sistematico*, *analitico-alfabetico* e *cronologico* completa il volume e facilita la ricerca del dato normativo.

ABBREVIAZIONI

App.	=	Appendice
art.	=	articolo
artt.	=	articoli
c.c.	=	codice civile
cfr.	=	confronta
c. nav.	=	codice della navigazione
c.p.	=	codice penale
c.p.c.	=	codice di procedura civile
c.p.p.	=	codice di procedura penale
cpv.	=	capoverso
conv. in l.	=	convertito in legge
Corte cost.	=	Corte costituzionale
Cost.	=	Costituzione della Repubblica
d.gen.	=	disposizioni sulla legge in generale
disp. att.	=	disposizioni di attuazione
disp. trans.	=	disposizioni transitorie
d.l.	=	decreto legge
d.lgs.	=	decreto legislativo
d.lgs.C.p.S.	=	decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
d.lg.lt.	=	decreto legislativo luogotenenziale
d.lt.	=	decreto luogotenenziale
d.m.	=	decreto ministeriale
d.P.R.	=	decreto del Presidente della Repubblica
l.	=	legge
l. cost.	=	legge costituzionale
l.f.	=	legge fallimentare
lett.	=	lettera
n.	=	numero
nn.	=	numeri
r.d.	=	regio decreto
r.d.l.	=	regio decreto-legge
r.d.lgs.	=	regio decreto legislativo
sent.	=	sentenza
t.u.	=	testo unico
v.	=	vedi

SCHEMA DELL'OPERA

	<i>Pag.</i>
Costituzione della Repubblica italiana	15
Disposizioni sulla legge in generale	49

CODICE PENALE

R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. — Approvazione del testo definitivo del Codice penale	54
---	----

LIBRO PRIMO DEI REATI IN GENERALE

TITOLO I	- Della legge penale	55
» II	- Delle pene	67
CAPO I	- <i>Delle specie di pene, in generale</i>	67
» II	- <i>Delle pene principali, in particolare</i>	70
» III	- <i>Delle pene accessorie, in particolare</i>	74
TITOLO III	- Del reato	85
CAPO I	- <i>Del reato consumato e tentato</i>	85
» II	- <i>Delle circostanze del reato</i>	102
» III	- <i>Del concorso di reati</i>	118
TITOLO IV	- Del reo e della persona offesa dal reato	127
CAPO I	- <i>Della non imputabilità</i>	127
» II	- <i>Della recidiva, dell'abitudine e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere</i>	132
» III	- <i>Del concorso di persone nel reato</i>	139
» IV	- <i>Della persona offesa dal reato</i>	145
TITOLO V	- Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena	151
CAPO I	- <i>Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena</i>	151
» II	- <i>Della esecuzione della pena</i>	158
TITOLO VI	- Della estinzione del reato e della pena	163
CAPO I	- <i>Della estinzione del reato</i>	163
» II	- <i>Della estinzione della pena</i>	193
» III	- <i>Disposizioni comuni</i>	201

	<i>Pag.</i>
TITOLO VII - Delle sanzioni civili	203
» VIII - Delle misure amministrative di sicurezza	210
CAPO I - <i>Delle misure di sicurezza personali</i>	210
Sezione I - <i>Disposizioni generali</i>	210
» II - <i>Disposizioni speciali</i>	220
CAPO II - <i>Delle misure di sicurezza patrimoniali</i>	233

LIBRO SECONDO DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato	239
CAPO I - <i>Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato</i> ...	239
» II - <i>Dei delitti contro la personalità interna dello Stato</i>	272
» III - <i>Dei delitti contro i diritti politici del cittadino</i>	287
» IV - <i>Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti</i>	287
» V - <i>Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti</i>	290
TITOLO II - Dei delitti contro la pubblica amministrazione	299
CAPO I - <i>Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione</i>	299
» II - <i>Dei delitti dei privati contro la pubblica amministrazione</i> ...	329
» III - <i>Disposizioni comuni ai capi precedenti</i>	351
TITOLO III - Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia	353
CAPO I - <i>Dei delitti contro l'attività giudiziaria</i>	354
» II - <i>Dei delitti contro l'Autorità delle decisioni giudiziarie</i>	379
» III - <i>Della tutela arbitraria delle private ragioni</i>	389
TITOLO IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti	394
CAPO I - <i>Dei delitti contro le confessioni religiose</i>	394
» II - <i>Dei delitti contro la pietà dei defunti</i>	397
TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico	401
» VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica	415
CAPO I - <i>Dei delitti di comune pericolo mediante violenza</i>	416
» II - <i>Dei delitti di comune pericolo mediante frode</i>	427
» III - <i>Dei delitti colposi di comune pericolo</i>	432
TITOLO VI ^{BIS} - Dei delitti contro l'ambiente	435
» VII - Dei delitti contro la fede pubblica	448
CAPO I - <i>Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo</i>	449
» II - <i>Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento</i>	458

	Pag.
CAPO III	- <i>Della falsità in atti</i> 467
» IV	- <i>Della falsità personale</i> 481
TITOLO VIII	- Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio 489
CAPO I	- <i>Dei delitti contro l'economia pubblica</i> 489
» II	- <i>Dei delitti contro l'industria e il commercio</i> 498
» III	- <i>Disposizione comune ai capi precedenti</i> 506
TITOLO IX	- Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume 506
CAPO I	- <i>Dei delitti contro la libertà sessuale</i> 507
» II	- <i>Delle offese al pudore e all'onore sessuale</i> 508
» III	- <i>Disposizioni comuni ai capi precedenti</i> 512
TITOLO IX ^{BIS}	- Dei delitti contro il sentimento per gli animali 514
» X	- Dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe 518
» XI	- Dei delitti contro la famiglia 518
CAPO I	- <i>Dei delitti contro il matrimonio</i> 518
» II	- <i>Dei delitti contro la morale familiare</i> 522
» III	- <i>Dei delitti contro lo stato di famiglia</i> 524
» IV	- <i>Dei delitti contro l'assistenza familiare</i> 527
TITOLO XII	- Dei delitti contro la persona 535
CAPO I	- <i>Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale</i> 535
» IBIS	- <i>Dei delitti contro la maternità</i> 565
» II	- <i>Dei delitti contro l'onore</i> 567
» III	- <i>Dei delitti contro la libertà individuale</i> 573
Sezione I	- <i>Dei delitti contro la personalità individuale</i> 573
» IBIS	- <i>Dei delitti contro l'uguaglianza</i> 598
» II	- <i>Dei delitti contro la libertà personale</i> 601
» III	- <i>Dei delitti contro la libertà morale</i> 617
» IV	- <i>Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio</i> 626
» V	- <i>Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti</i> 633
CAPO III ^{BIS}	- <i>Disposizioni comuni sulla procedibilità</i> 646
TITOLO XIII	- Dei delitti contro il patrimonio 647
CAPO I	- <i>Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone</i> 648
» II	- <i>Dei delitti contro il patrimonio mediante frode</i> 674
» III	- <i>Disposizioni comuni ai capi precedenti</i> 694
» III ^{BIS}	- <i>Disposizioni comuni sulla procedibilità</i> 695

LIBRO TERZO
DELLE CONTRAVVENZIONI IN PARTICOLARE

TITOLO I	- Delle contravvenzioni di polizia 698
CAPO I	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza</i> ... 698

	<i>Pag.</i>
Sezione I	- <i>Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica</i> 698
§1	- Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose 698
§2	- Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità..... 703
§3	- Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici..... 705
§4	- Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio..... 707
Sezione II	- <i>Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica</i> ... 710
§1	- Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni 710
§2	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.... 713
Sezione III	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati</i> 716
§1	- Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti..... 716
§2	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza..... 719
§3	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica..... 722
§4	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale 723
§5	- Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio..... 729
§6	- Delle contravvenzioni concernenti la custodia [di alienati di mente], di minori o di persone detenute..... 732
CAPO II	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale</i> 733
Sezione I	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi</i> ... 733
» II	- <i>Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria</i> 739
TITOLO II	- Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione 740
» IIbis	- Delle contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza 743

**DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO
E TRANSITORIE**

R.D. 28 maggio 1931, n. 601. — Disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale

TITOLO I	- Disposizioni di coordinamento	747
» II	- Disposizioni transitorie	752

NORME COMPLEMENTARI

Depenalizzazione

L. 24 novembre 1981, n. 689. — Modifiche al sistema penale.....	763
L. 25 giugno 1999, n. 205. — Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario (<i>Articoli estratti</i>).....	802
D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. — Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205	809
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. — Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67	818
D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8. — Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67.....	822

Privacy

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. — Codice in materia di protezione dei dati personali	828
Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)	881
D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51. — Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.....	944

*Pag.***Stranieri**

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. — Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.....	966
Schemi a lettura guidata	1063
Indice analitico	1163
Indice cronologico	1243

COPYRIGHT © SIMONE

COSTITUZIONE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

COPYRIGHT © SIMONE

Nondimeno, la pena della reclusione da applicare per effetto dell'aumento non può superare gli anni trenta.

La norma in oggetto regola l'ipotesi di ricorrenza di una sola circostanza aggravante, e del correlato aggravio di pena.

Va sottolineato come l'eventuale sussistenza di circostanze aggravanti non si riflette sulla pena dell'ergastolo, non essendo tale sanzione suscettibile di aumento.

65. Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante. — Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

- 1) ... (1);
- 2) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
- 3) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo [132²].

(1) Il n. 1 del testo originario recitava: «alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni». Per la soppressione della pena di morte v. nota (2) in calce all'art. 17.

Attraverso tale previsione, viene determinato il limite massimo di riduzione della pena prevista dalla fattispecie oggetto di giudizio, in presenza di una sola attenuante (comune o speciale) rispetto alla quale la legge non determina il «quantum» di riduzione sanzionatoria. La riduzione deve essere effettuata, nel caso di reati puniti con pene congiunte, su entrambe le pene da irrogare, perché, essendo unica la condotta attenuata ed unico il trattamento sanzionatorio complessivo, non si giustificerebbe una decurtazione che afferisse ad una sola delle due componenti. Quanto all'ipotesi di cui al n. 2), va riferita ai reati per i quali è prevista originariamente la pena dell'ergastolo, ma non ha alcuna rilevanza quando per il reato base è prevista la pena della reclusione e l'ergastolo consegua per la ritenuta prevalenza dell'aggravante sull'attenuante.

66. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti. (1) — Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, né comunque eccedere:

- 1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;
- 2) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
- 3) e, rispettivamente, € 10.329 a € 2.065, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, € 3.987 a € 6.197, se il giu-

dice si avvale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133bis.

(1) Art. così sostituito ex l. 24-11-1981, n. 689 (*Depenalizzazione*) (art. 101).

La norma in oggetto fissa i limiti massimi di pena in caso di cumulo di circostanze aggravanti (ci troviamo dunque dinanzi ad una ipotesi di concorso omogeneo tra circostanze). I limiti massimi di pena variano in ragione del fatto che si tratti di circostanze ad efficacia comune, ovvero di circostanze ad efficacia speciale o ad effetto speciale.

67. Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti. — Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore [289bis, 630 c. 7]:

- 1) ... (1);
- 2) a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratta delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto [132].

(1) Testo originario: «a quindici anni di reclusione se per il delitto la legge stabilisce la pena di morte». Per la soppressione cfr. nota (2) in calce all'art. 17.

La norma fissa i limiti minimi di pena in caso di cumulo di circostanze attenuanti (ci troviamo dunque dinanzi ad una ipotesi di concorso omogeneo tra circostanze).

68. Limiti al concorso di circostanze. — Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante, comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprende in sé un'altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o la circostanza attenuante, la quale importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importano lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

La norma regola l'ipotesi in cui una medesima situazione di fatto sia apparentemente disciplinata, quale fattispecie circostanziale, da più disposizioni normative (cd. concorso apparente di norme).

*L'apparente ricorrenza di più circostanze, aggravanti od attenuanti, viene risolta attraverso l'applicazione di una sola di esse; la scelta della circostanza da applicare risponde ai criteri desumibili dal **principio di specificità**, che l'articolo richiama, ovvero al rapporto di **consunzione** o di **continenza** tra norme.*

69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. — Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze [280^s, 280bis^s, 600sexies^s].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (1) (2) (3).

(1) Comma così sostituito ex art. 3, l. 5-12-2005, n. 251, recante norme in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, in vigore dall'8-12-2005.

Il testo previgente così disponeva: «*Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato*». Tale testo era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sent. 28-4-1994, n. 168, nella parte in cui prevede che nei confronti del minore imputabile sia applicabile la disposizione del primo comma dello stesso articolo 69 in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che comportano la pena dell'ergastolo, nonché nella parte in cui prevede che nei confronti del minore stesso siano applicabili le disposizioni del primo e del terzo comma del citato articolo 69, in caso di concorso tra la circostanza attenuante di cui all'art. 98 del codice penale e una o più circostanze aggravanti che accedono ad un reato per il quale è prevista la pena base dell'ergastolo.

(2) La Corte cost., con sent. 15-11-2012, n. 251, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, preven-*

zione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, del codice penale. Successivamente, la medesima Corte, con sent. 18-4-2014, n. 105 ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del medesimo comma, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. Inoltre, con sent. 18-4-2014, n. 106, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del suddetto comma quarto, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 609bis, terzo comma, cod. pen., sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

Di seguito, la Corte cost., con sent. 7-4-2016, n. 74, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del presente comma «nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9-10-1990, n. 309, sulla recidiva reiterata prevista dall'art. 99, quarto comma, cod. pen.».

Infine, la Corte cost., con sent. 17-7-2017, n. 205, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del presente comma, come sostituito dalla l. 251/2005, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, del regio decreto 267/1942 sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

(3) Per alcune deroghe all'applicabilità dell'art. 69 c.p., cfr.:

- art. 69bis c.p.
- art. 270bis.1 c.p.;
- art. 280 c.p.;
- art. 280bis c.p.;
- art. 375, c. 5, c.p.;
- art. 416bis.1 c.p.;
- art. 590quater c.p.;
- art. 604ter, c. 2, c.p.;
- art. 628 c.p.;
- art. 2, l. 18-2-1987, n. 34 (*Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo*).
- art. 90, d.lgs. 30-3-1990, n. 76 (*T.U. per gli interventi nei territori colpiti da avveni sismici*) riportato in calce all'art. 479 c.p.;
- artt. 186, c. 2septies e 186bis, c. 4, d.lgs. 30-4-1992, n. 285 (*Codice della strada*);
- art. 12, d.lgs. 25-7-1998, n. 286 (*Stranieri*).

Laddove ineriscano al reato più circostanze, aggravanti ed attenuanti, il giudice procederà al cd. **giudizio di bilanciamento**, ovvero prenderà in considerazione le sole aggravanti o le sole attenuanti, a seconda che ritenga prevalenti le une o le altre, e determinerà i correlativi aumenti o le correlative diminuzioni di pena. Nel caso in cui, tuttavia, il giudice non ritenga prevalenti né le aggravanti né le attenuanti determinerà la pena per il reato comune commesso senza tenere conto né delle une né delle altre. Il **divieto di prevalenza**, di cui all'ultimo comma (inserito dalla l. 251/2005, cd. ex Cirielli), opera qualora si proceda a carico di un soggetto già recidivo (se ricorre cioè la cd. recidiva reiterata, ex art. 99, c. 4, c.p.) ovvero a carico di persona imputata per i reati di cui agli artt. 111, 112, c. 1, n. 4, c.p.

Come, tuttavia, evidenziato in nota (1), la Corte costituzionale, nel censurare, con **sentenza 251/2012**, il citato ultimo comma, ha sottratto dal novero delle circostanze attenuanti per le quali si applica il divieto di prevalenza, quella prevista dall'art. 73, comma 5 del testo unico stupefa-

centi (trattasi del cd. fatto di lieve entità) in quanto si precluderebbe, per tal via, al giudice di adeguare la risposta sanzionatoria al caso di specie, imponendo una sanzione palesemente sproporzionata, dunque avvertita come ingiusta dal condannato. Deve, peraltro, precisarsi che la norma richiamata dalla Corte costituzionale (il comma 5 dell'art. 73 del testo unico stupefacenti) è stata oggetto di correttivi ad opera del **d.l. 23-12-2013, n. 146, convertito in l. 21-2-2014, n. 10** (noto come decreto «svuota carceri»). Orbene, per effetto di tali correttivi, ad avviso della Cassazione, la norma avrebbe mutato natura giuridica, divenendo un'autonoma ipotesi di reato e non più una circostanza attenuante, con la conseguenza che non troverebbero più applicazione, nei suoi confronti, i criteri di bilanciamento in esame. Infine, come segnalato in nota, il solco teorico della sentenza 251 del 2012 è stato ripercorso da due ulteriori pronunciamenti della **Corte costituzionale** (in particolare, le **sentenze 18-4-2014, n. 105 e 106**), le quali son tornate a censurare di incostituzionalità il suddetto comma 4 dell'art. 69 c.p. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante del fatto di lieve entità sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., in relazione a due significative fattispecie, come la ricettazione (in cui il reato è attenuato se il fatto è di particolare tenuità) e la violenza sessuale (la cui previsione riduce la pena nei casi di minore gravità).

L'opera di progressiva «demolizione», ad opera della Corte costituzionale, della rigorosa opzione politico-criminale «anti-recidivi» del 2005 è proseguita attraverso la **sentenza 7-4-2016, n. 74**, attraverso la quale ha dichiarato l'incostituzionalità del comma in esame, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Argomenta la Corte che, quando nei confronti dell'imputato veniva riconosciuta la recidiva reiterata, la norma censurata impediva alla disposizione premiale di produrre pienamente i suoi effetti, frustrandone in modo manifestamente irragionevole la ratio, attribuendo una rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo — quale sintomo della sua maggiore capacità a delinquere — rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato, benché quest'ultima potesse essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell'attuale capacità criminale del reo.

Da ultimo, il comma in esame è stato nuovamente dichiarato incostituzionale (con **sentenza 17-7-2017, n. 205**) nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219, terzo comma, della cd. legge fallimentare (trattasi di una attenuante ad efficacia comune per danno patrimoniale di speciale tenuità, relativa ai reati di bancarotta semplice, fraudolenta e ricorso abusivo al credito) sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen.

69bis. Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze. (1) — Per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6), del codice di procedura penale le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui agli articoli 111 e 112, primo comma, numeri 3) e 4), e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

(1) Art. inserito ex d.lgs. 1-3-2018, n. 21 (*Riserva di codice nella materia penale*) (art. 5, c. 1, lett. *b*)).

*La previsione che ci si appresta ad analizzare rientra nell'ampio novero di novità disciplinari dovute al **d.lgs. 21/2018**, uno dei decreti delegati finalizzati ad attuare le deleghe contenute nella cd. riforma Orlando, nello specifico, quella diretta alla tendenziale attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale (si rinvia a quanto detto nel commento all'art. 3bis). Orbene, nel complesso di norme di cui il legislatore delegato ha principiato la codificazione, rientra l'**art. 7, comma 4, del d.l. 31 dicembre 1991, n. 419**, convertito, con modificazioni, dalla **l. 18 febbraio 1992, n. 172**. Per comprendere il senso di tale correttivo, deve premettersi che la norma parzialmente codificata (il citato art. 7) ha, nel suo corpus, anche due disposizioni di modifica, incidenti, rispettivamente, sugli artt. 111 e 112 del codice penale, il primo dei quali disciplina l'ipotesi di determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile, mentre il secondo talune ipotesi aggravanti del reato concorsuale. Orbene, come si può osservare dalle disposizioni neointrodotte (il secondo comma dell'art. 111 ed il terzo del 112, a cui si rinvia), il correttivo si traduce nella previsione di una risposta penale più severa, diretta a contrastare la piaga dello sfruttamento di minori nella commissione di reati, tramite l'esplicazione, nei loro confronti, di una pressione e di una influenza tali da acquisire una efficacia particolarmente intensa, allorché l'autore di tale condotta rivesta la qualità di esercente la responsabilità genitoriale della persona destinataria dell'illecita induzione. Orbene, il legislatore del '91, proprio al fine di garantire una concreta e piena operatività delle disposizioni aggravanti introdotte, prevede (nel citato comma 4 del decreto) una **deroga al criterio del bilanciamento delle circostanze eterogenee, ex art. 69**, disponendo che nei procedimenti per taluni gravi reati elencati nel citato art. 407 c.p.p., le circostanze attenuanti, diverse dalla minore età, concorrenti con le aggravanti indicate (a cui si rinvia, a carico, come detto, dei genitori ed a tute-*

la di minori ed infermi) non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste se chi ha determinato altri a commettere il reato, o si è avvalso di altri nella commissione del delitto, ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale ovvero il fratello o la sorella e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Il giudice, pertanto, valuta comunque la sussistenza di attenuanti, essendogli precluso solo di ritenere le equivalenti o prevalenti rispetto a quelle richiamate. Può, invece, procedere al bilanciamento solo ove ritenga le aggravanti prevalenti, senza far luogo ovviamente, in tal caso, ad alcuna riduzione di pena. Il legislatore del 2018 si è limitato, dunque, a dar maggiore «visibilità» ad una disposizione derogatoria di norme codicistiche, collocata nella legislazione speciale, proprio attraverso la sua codificazione (in conformità agli intenti perseguiti dalla «delega Orlando» anzidetta).

70. Circostanze oggettive e soggettive. — Agli effetti della legge penale:

1) sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso [118];

2) sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole [118].

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole [69⁴] riguardano la imputabilità [85 e segg.] e la recidiva [99].

*La norma opera un'analitica distinzione tra circostanze oggettive e soggettive. Tale distinzione tuttavia appare problematica in relazione alle circostanze difficilmente riconducibili alle categorie indicate dal legislatore; tali sono ad esempio le circostanze cd. **miste**, che presentano insieme elementi oggettivi e soggettivi, o anche le circostanze cd. **polivalenti**, che possono cioè avere, a seconda dei casi, diverso significato.*

CAPO III

Del concorso di reati

71. Condanna per più reati con unica sentenza o decreto. — Quando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.